

REDDITO IMPRESA E IRAP

Acconto Ires da calcolare con la nuova ACE

di **Dottryna**



La disciplina dell'ACE, sebbene sia di recente introduzione, è già stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore. Purtroppo, le ultime modifiche vanno tutte nella direzione di depotenziare gli effetti benefici dell'agevolazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Misure agevolative*", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si propone di mettere in luce le modifiche che, pur entrando in vigore da quest'anno, impattano retroattivamente già sul calcolo dell'acconto Ires relativo al periodo d'imposta 2017.

La **determinazione dell'acconto** - utilizzando il cosiddetto "**metodo storico**" - dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società "*relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016*" (2017 per i contribuenti "solari") deve essere effettuata considerando quale **imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la "nuova" aliquota ACE**.

Pertanto, l'acconto Ires 2017 va calcolato considerando, quale imposta del periodo 2016, quella che si sarebbe determinata come **se l'ACE 2016 fosse già stata calcolata con l'aliquota "super" ridotta dell'1,6%** (in luogo del 4,75%).

È appena il caso di ricordare che la **recente evoluzione** della materia è stata la seguente:

- dapprima, la legge di Bilancio 2017 ha previsto che la determinazione dell'acconto 2017 dovuto ai fini dell'Ires deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota 2017 del rendimento nozionale, fissata al 2,7%;
- in seguito, l'**articolo 7 della "prima versione" del D.L. 50/2017** ha disposto che, ai fini dell'acconto 2017, era altresì necessario "*ricalcolare*" l'imposta 2016 tenendo conto dei soli incrementi/decrementi del quinquennio 2012-2016;
- infine, il testo definitivo della "manovrina", avendo cancellato il riferimento al periodo

di rilevanza quinquennale, ha **ristabilito l'obbligo di rideterminare l'Ires solo in funzione della nuova aliquota, ulteriormente ribassata.**

Novità ACE quale base di calcolo dell'acconto Ires 2017

I° fase

L. 232/2016

Nuova aliquota 2,7%

II° fase

L. 232/2016

Nuova aliquota del 2,7%

III° fase



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)